

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze,

Sezione 8 seconda composta dai magistrati:

Dr. Federico Boscherini presidente e relatore

Dr. Silvia Mugnaini consigliere

Dr. Sandro Venarubea consigliere

Udita nella camera di consiglio la relazione fatta dal Dott. Federico Boscherini, uditi altresì il Procuratore Generale e difensori, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE**

Nel procedimento di esecuzione di mandato di arresto europeo emesso giudiziaria ungherese - Corte d'Appello della Capitale - Giudice dell'esecuzione delle pene – il 11-5-2022 nei confronti di:

XXX nata a ----- senza fissa dimora in Italia, detenuta presente difesa dall'avv. Tommaso Granchi del foro di Pisa di ufficio.

N° 24/2022 Reg.Sent

N. 32/2022 RG
estrad

No N.R.

N°Camp.Pen

SENTENZA

Trasmesso estratto sentenza
alla Procura Gen. Sede e
Questura
di.....

Il Cancelliere

-1-

Conclusioni delle parti

Procuratore generale: consegna.

Difesa: si oppone alla consegna.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Si procede a seguito di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria il 4-8-2022 e convalidato con provvedimento del 5-8-2022 con applicazione di misura cautelare detentiva.

Per quanto desumibile dagli atti trasmessi a questa corte, XXX è destinataria di un Mandato di arresto europeo (nel prosieguo Mae) emesso dall'autorità di uno Stato membro – Ungheria - a fini esecutivi in relazione ad una sentenza penale n. 4.B.2006/2020/11 emessa dal Tribunale Centrale dei distretti di Buda, definitiva il 12-2-2021, di condanna ad anni 1 mesi II di reclusione per i reati di vandalismo e tentate lesioni - artt. 339 e 164 codice penale ungherese.

L'interessata risulta dal Mae essere comparsa personalmente nel procedimento penale in cui è stata emessa la sentenza.

Nella sostanza si desume dal Mae che in Budapest il 22-9-2019 la persona richiesta che si trovava in stato di ebrezza alcolica ha preso parte con altre due persone all'aggressione in danno di una quarta persona B. B. che è stata ripetutamente colpita con calci e a cui la XXX è saltata sulla spalla senza tuttavia che la B. B. abbia subito effettivamente lesioni.

Il fatto di tentate lesioni è previsto come reato anche dalla legge italiana.

Il reato previsto dall'art. 339 del cp ungherese è descritto in atti come segue: *"chiunque si comporta in modo espressamente antisociale e violento che [sic] il suo comportamento è atto ad eccitare nella gente indignazione e allarme e non si realizza un altro reato più grave"*.

Questo fatto non sembra essere riconducibile ad uno specifico reato previsto dalla legge Italiana né ad uno dei fatti di cui all'art. 2 par. 2 della decisione quadro.

La consegna potrebbe quindi avvenire solamente per le tentate lesioni a condizione che per questo reato sia stata applicata una pena non inferiore a mesi 4.

Tuttavia anche dalla lettura della sentenza acquisita non è possibile sapere quale sia la pena specificamente riferita al reato di tentate lesioni e di conseguenza la richiesta di consegna non può venire accolta.

Ne discende la cessazione della misura cautelare in atto.

p.q.m.

visti gli artt. 17 ss. legge 69/2005,

- / -



dichiara non esistenti le condizioni per la consegna di XXX in esecuzione del Mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria ungherese - Corte d' Appello della Capitale - Giudice dell'esecuzione delle pene il 11-5-2022:

Revoca la misura cautelare applicata nel presente procedimento ed ordina la liberazione immediata di XXX se non detenuta per altro.

Manda la cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Firenze, 13-9-2022